

MUNICIPIO

Lugano, 30 gennaio 2012/al
centro inf.: 101.0 / 240.0

ris. mun.: 18/01/2012

Posta A

Onorevoli Signora e Signori

. Cristina Zanini Barzagli

. Alessio Arigoni

. Gianrico Corti

. Raoul Ghisletta

. Martino Rossi

rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 369 - "Terremoto alla Clinica San Rocco?"

Onorevoli Signora e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, dello scorso 6 ottobre, il Municipio di Lugano Vi comunica quanto segue.

1. Perché è stato acconsentito l'abbattimento della clinica, pur sapendo che si tratta di un bene architettonico?

Nell'ambito della procedura relativa alla variante di PR per la tutela dei beni culturali recentemente adottata dal Legislativo, l'ex Clinica San Rocco non è mai stata annoverata tra gli edifici sottoposti a protezione. Le informazioni in tal senso assunte sono pertanto prive di fondamento o generate da una errata interpretazione degli atti relativi alla variante di Piano Regolatore.

2. C'è l'amianto? In caso affermativo, che tipo? È stata messa in pericolo la salute dei cittadini domiciliati nelle vicinanze (un intero quartiere) e dei lavoratori?

La verifica della presenza di amianto effettuata da una Azienda specializzata in collaborazione con la SUPSI ha permesso di stabilire la presenza di amianto Crisotilo nei pavimenti in Novilon e nel mastice di fissaggio di un pannello a soffitto.

I risultati delle analisi sui singoli campioni di materiali hanno evidenziato un tipo di agglomerazione che varia da fortemente a debolmente agglomerato. Non è stata per contro riscontrata la presenza di amianto floccato.

Il potenziale di rilascio di fibre dai prodotti contenenti amianto dipende dal tipo di agglomerazione, ed è solitamente più elevato per i materiali contenenti amianto debolmente agglomerato rispetto ai materiali contenenti amianto fortemente agglomerato, dove il rilascio è possibile solo in presenza di sollecitazioni meccaniche.

In considerazione del fatto che la percentuale di materiale con presenza di amianto è estremamente ridotta rispetto al volume totale delle macerie e che l'amianto è stato rilevato all'interno di materiali di non facile individuazione, si può affermare che nella fattispecie la salute dei cittadini e dei lavoratori non sia stata messa in pericolo più di quanto avviene presso ogni altro cantiere del Cantone nel quale avviene la manipolazione di parti di edifici o costruzioni realizzati nel passato.

3. La Ditta ha inviato alla SUVA un piano di lavoro per lo smaltimento dell'amianto? In caso negativo perchè? Perchè i controlli sull'amianto non sono stati fatti prima della demolizione?

La "Notifica per lavori di bonifica su materiali contenenti amianto" è stata fatta alla SUVA dopo la verifica effettuata nel mese di ottobre 2011 dall'Azienda specializzata.

In precedenza la direzione lavori e l'impresa incaricata della demolizione non avevano individuato e/o segnalato la presenza di amianto. Ciò è probabilmente da ricondurre al fatto che l'amianto presente non era di tipo floccato o individuabile a prima vista, essendo lo stesso contenuto all'interno di rivestimenti per pavimenti e di mastice di fissaggio di pannelli per soffitti.

L'ex Clinica San Rocco non risulta inoltre annoverata nell'elenco BAFU (ex BUWAL) degli edifici contenenti amianto floccato che il Cantone trasmette regolarmente ai comuni (DSS-Rete InfoAmianto).

A posteriori si può affermare che la verifica preliminare effettuata da parte della Direzione lavori e dell'Impresa di costruzione non sia stata sufficientemente accurata ed efficace.

Benchè in materia di sostanze e preparati pericolosi sia vigente il principio del controllo autonomo e della responsabilità diretta e benchè la SUVA con le imprese di costruzione abbia adottato un sistema di sicurezza volto ad evitare violazioni delle prescrizioni vigenti, v'è da supporre che vi siano dei fattori in gioco che non permettono di raggiungere il 100% dell'efficacia.

Le situazioni più gravi e dannose per la salute pubblica sono senz'altro sotto controllo ma esistono un molteplicità di situazioni meno gravi e di secondaria importanza che rischiano di sfuggire anche al controllo degli addetti ai lavori.

Tenuto conto di questa situazione ed al fine di incrementare ulteriormente l'efficacia delle disposizioni vigenti, il Municipio provvederà a sensibilizzare chi opera nel campo dell'edilizia segnalando esplicitamente l'importanza e la necessità di effettuare delle perizie preliminari sulla presenza di amianto nell'ambito del rilascio delle licenze edilizie relative ad interventi su edifici di grande mole costruiti prima del 1990.

Contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione non esiste l'obbligo di consegnare al Municipio una perizia sulla presenza di amianto per gli edifici costruiti prima del 1990, tuttavia si farà leva sulle conseguenze relative ad una eventuale interruzione forzata dei lavori per ottenere un'indagine più accurata al momento della pianificazione dei lavori.

4. In caso di presenza di amianto floccato ad abbattimento già cominciato, il Municipio intende addire le vie legali per difendere la salute della popolazione?

Come già esposto in precedenza il Rapporto ottobre 2011 sulla verifica della presenza di amianto presso l'ex Clinica San Rocco ha dimostrato la totale assenza di amianto floccato.

5. Come procederà il cantiere d'ora in poi?

Il Cantiere proseguirà tenendo conto delle indicazioni e delle condizioni poste dall'Autorità cantonale (Ufficio gestione rifiuti) e dalla SUVA per lo smaltimento del materiale già demolito, come pure dell'edificio ancora presente che è stato nel frattempo completamente bonificato da una ditta specializzata.

L'Ufficio gestione rifiuti esaminata la documentazione fornita dall'impresa che opera sul cantiere e sentito il parere della SUVA, ha emesso in data 22.12.2011, il documento necessario per le conclusioni dei lavori di demolizione e di smaltimento in discarica.

6. Per quanto riguarda l'amianto, la Città ha un elenco degli edifici problematici?

Il Cantone, attraverso il servizio Rete InfoAmianto, trasmette ai Comuni l'elenco degli edifici contenenti amianto floccato che devono essere tenuti sotto controllo da parte dei proprietari, nell'ottica di un loro risanamento.

A Lugano è attualmente presente nella lista un solo edificio, in via Pessina, il cui proprietario è debitamente informato sui passi da seguire per la sorveglianza e gli interventi da attuare in caso di ristrutturazione; una decina di edifici sono per contro già stati bonificati negli scorsi anni.

7. Gli edifici pubblici della Città sono stati tutti risanati?

La bonifica degli edifici pubblici avviene gradualmente, in concomitanza con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli stessi.

Una parte degli interventi, laddove erano presenti quantità non trascurabili di amianto, sono già stati effettuati a metà degli anni '80 (Casa Primavera, scuole Lambertenghi, scuole della Gerra, scuole del Bertaccio, palestra polisportiva di Castagnola), mentre per tutti gli altri edifici, anche quelli ubicati nei comuni aggregati o di futura aggregazione, si procederà con degli interventi puntuali, tenendo conto delle prescrizioni vigenti in materia (Direttiva CFSL n. 6503 "Amianto").

8. Perché l'Ufficio Tecnico della Città non ha dato le informazioni richieste dai cittadini?

Il carattere generico e non circostanziato di questa domanda non permette di entrare nel merito della questione.

Si osserva tuttavia che, nella misura in cui il giorno dopo la menzionata telefonata il cantiere si è fermato, si può affermare che le persone interpellate hanno agito prontamente a tutela degli interessi dei cittadini che si sono rivolti all'Autorità.

9. Come procede l'Ufficio tecnico per il controllo dei cantieri? Quanti controlli vengono fatti all'anno? Come avvengono i controlli?

Considerato il tema principale dell'interrogazione si parte dal presupposto che le domande sul controllo dei cantieri si riferiscano anch'esse alla tematica dell'amianto.

Nell'ambito dell'esame delle domande di costruzione relative alla demolizione di edifici l'istante è tenuto a sottoporre all'esame dell'Autorità cantonale il concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere.

Il relativo formulario contiene tutte le informazioni sullo smaltimento dei singoli rifiuti di cantiere, tra i quali figurano ad esempio il calcestruzzo, l'asfalto, il materiale di scavo, il gesso, il vetro, le plastiche, il legno, i metalli, ecc., così come pure l'amianto.

Il Cantone, segnatamente l'Ufficio della gestione dei rifiuti, verifica il documento presentato e si assicura che i rifiuti vengano smaltiti presso discariche o ditte autorizzate chiedendo i relativi certificati di smaltimento a lavori terminati.

La responsabilità circa l'individuazione della presenza di amianto e la sua conseguente segnalazione nell'apposito formulario spetta al progettista, cioè a colui che conosce nel dettaglio le particolarità della struttura da demolire.

Anche all'impresa di costruzione spetta l'obbligo di accertare accuratamente i pericoli allorquando v'è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche quali l'amianto o i policlorobifenili (PCB), ciò in virtù dell'obbligo di garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori operanti nel campo dell'edilizia (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr).

Questi sono gli attori che in prima linea devono provvedere affinché la presenza di amianto venga individuata e correttamente manipolata, e ciò non vale solo per l'amianto ma per tutte le altre sostanze pericolose soggette al principio del controllo autonomo ed alla responsabilità diretta (Legge sui prodotti chimici, LPChim).

L'Ufficio tecnico comunale, nella fattispecie il Dicastero edilizia privata, non effettua dei controlli mirati volti ad individuare violazioni delle regole vigenti in materia, se non sulla base di segnalazioni puntuali o in presenza di violazioni evidenti riscontrabili nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei cantieri.

Come già esposto in precedenza l'ex Clinica San Rocco non è annoverata tra gli edifici con amianto floccato e la presenza di amianto sotto altre forme è stata individuata solo a seguito di approfondite analisi di laboratorio effettuate su una serie di 20 campioni prelevati direttamente sul posto da una ditta specializzata.

Richiamato quanto esposto al pto. 3 si provvederà in ogni caso a sensibilizzare chi opera nel campo dell'edilizia (progettisti, imprese di costruzione, ecc.) segnalando l'importanza di effettuare accurate indagini preliminari prima di iniziare i lavori, soprattutto per gli edifici realizzati prima del 1990.

La responsabilità, occorre ricordarlo, ricade direttamente su coloro che manipolano sostanze pericolose ai sensi della Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim).

10. Il risultato della demolizione del complesso con tutte le finestre e le porte incluse più altri infissi, mobili ed oggetti vari, è da considerare come rifiuto inerte? In caso negativo, perché? È intenzione del Municipio verificare o far verificare che il materiale "contaminato" non sia già stato depositato nella discarica per inerti? In caso venga accertato che i rifiuti "speciali" siano stati buttati nella discarica di inerti il Municipio inoltrerà una segnalazione al Ministero pubblico per violazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente?

Nell'ambito dei lavori di demolizione di un edificio l'impresa incaricata deve rispettare il concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere preventivamente approvato dall'Ufficio cantonale della gestione dei rifiuti.

Il fatto che determinate parti della struttura vengano demolite sul posto senza separazione dei materiali dipende da una scelta operativa dell'impresa incaricata. La separazione avverrà tuttavia in una fase successiva, direttamente presso le discariche autorizzate o presso le ditte specializzate nello smaltimento al termine dei lavori.

Il controllo sul corretto smaltimento non è assicurato dall'Autorità comunale, bensì dalle imprese che gestiscono le discariche e dalle ditte specializzate, attraverso la consegna dei certificati di smaltimento.

Nella fattispecie si presentano 3 situazioni distinte sulle quali il Cantone si è pronunciato

prima della continuazione dei lavori:

Smaltimento del materiale contenente amianto (bonifica)

Il materiale contenente amianto rimosso dalla ditta specializzata deve essere opportunamente imballato e correttamente smaltito da parte della ditta stessa. Il materiale contenente amianto in forma fortemente agglomerata (FA), in base all'allegato 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), può essere smaltito in una discarica per materiali inerti, mentre quello contenente amianto in forma debolmente agglomerata (DA) deve essere smaltito come rifiuto speciale in un apposito centro di trattamento in Svizzera interna. La parte di edificio bonificata potrà essere conseguentemente demolita e il materiale conferito ad un impianto di separazione/riciclaggio o in una discarica per materiali inerti autorizzata.

Smaltimento del materiale di demolizione della parte di edificio già demolita

Per analogia con la parte di edificio indagata, anche in quella già demolita è probabile vi sia la presenza di amianto nei materiali che rivestivano i pavimenti. Tenuto conto che la percentuale di materiale con potenziale presenza di amianto è estremamente ridotta rispetto al volume totale delle macerie (spessore del pavimento 0.8 cm), e considerato che una separazione preventiva del materiale risulta impossibile, si autorizza lo smaltimento delle macerie in una discarica per materiali inerti autorizzata, nella fattispecie quella di Mezzovico. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di fibre d'amianto dovranno essere adottati almeno i seguenti provvedimenti:

- prima di essere caricato sugli autocarri il materiale deve essere abbondantemente inumidito con acqua;
- l'esecutore dei lavori deve informare tutti gli autisti e il gestore della discarica merito alla tipologia di materiale trasportato;
- il gestore della discarica dovrà informare i propri operatori sulle misure di sicurezza da adottare e dovrà predisporre una zona specifica per il deposito di questo materiale, provvedendo alla sua copertura immediata non appena sono terminati i trasporti.

Demolizione e smaltimento della parte di edificio non agibile

Anche nella parte non agibile è probabile la presenza di materiali contenenti amianto. L'edificio è stato dichiarato non agibile dal profilo statico, pertanto non è stato possibile procedere all'esame dei materiali nè ad un'eventuale bonifica.

Ritenuto che la percentuale di materiale che potenzialmente contiene amianto è estremamente ridotta, si autorizza la demolizione dello stabile e lo smaltimento in discarica per materiali inerti analogamente alla parte di edificio già demolita, adottando i medesimi provvedimenti.

In fase di demolizione dovranno essere impiegati dei nebulizzatori sufficientemente potenti (non delle semplici canne dell'acqua) in modo di ridurre al minimo la formazione di polvere. Il personale, in base a specifiche prescrizioni della SUVA dovrà essere munito del corretto equipaggiamento di protezione.

L'efficacia delle operazioni volte a minimizzare la possibile dispersione di fibre dovrà essere comprovata con delle misurazioni mirate dell'aria ambiente (stato precedente ai lavori, durante la demolizione e a demolizione terminata).

11. Perché dopo il ritrovamento delle radiografie la "montagna" di detriti è stata spianata e coperta da uno strato di terra "fresca"?

Non si è a conoscenza di questa circostanza.

12. *Perché il Municipio non è intervenuto affinché l'Ufficio della gestione dei rifiuti (UGR) del Cantone mettesse in atto l'art. 4 cpv. d del "regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti" il quale recita che l'UGR ordina a coloro che eseguono lavori di costruzione o demolizione la separazione in ulteriori categorie di materiali o rifiuti?*

Ciò non è avvenuto in quanto il Municipio non ha la competenza e la facoltà di farlo, proprio come risulta molto chiaramente dai disposti dell'articolo in questione, e dal titolo II del Regolamento che stabilisce la ripartizione delle competenze all'interno degli organi cantonali.

13. *Il Municipio intende inasprire le norme che disciplinano la gestione degli scarti edili affinché si attui una politica dei rifiuti basata sul totale riciclo dei materiali?*

Il Municipio non può inasprire a suo piacimento regole, principi e normative ancorati nelle leggi di competenza sovracomunale.

Secondo l'art. 4 lettere d) ed e) del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) spetta infatti all'ufficio della gestione dei rifiuti ordinare a coloro che eseguono lavori di costruzione o demolizione la separazione in ulteriori categorie di materiali o rifiuti (art. 9 cpv. 2 OTR) - lett. d), rispettivamente di ordinare agli esercenti di aziende e ai proprietari di impianti di trattamento di accertare le possibilità di riciclare i loro rifiuti e di procedere al loro riciclaggio (art. 12 OTR), a loro spese - lett. e).

14. *Cosa farà in futuro affinché coloro che demoliscono edifici procurino la minor quantità di rifiuti e la maggior quantità di materiali riciclabili?*

Come per le domande precedenti su questo punto si deve ribadire che la materia è disciplinata in modo esaustivo dalle leggi federali e cantonali e che il Municipio non può legiferare su aspetti che esulano dalle proprie competenze.

Secondo l'art. 6 dell'ROTR i Comuni possono unicamente organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti in genere: tessili e scarpe, bottiglie per bevande in PET, rifiuti speciali come tubi fluorescenti, rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

Trattandosi in questo caso di rifiuti generati dalla demolizione vale comunque l'art. 4 del citato regolamento e di conseguenza la competenza esclusiva dell'Ufficio cantonale gestione rifiuti.

Ci è grata l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signora e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch.dipl.ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

C.p.c.:

. Consiglio Comunale

. Municipio

. Segretario Generale

. Direttore Operativo

. Edilizia privata

